



Comune di Vigodarzere
Provincia di Padova

CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 - fax 049/8871459



Vigodarzere 20.07.2018

N. 99 Reg. Ordinanze

OGGETTO: Prevenzione rischio incendi

IL SINDACO

Premesso che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba potature delle essenze arboree;

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 L. 241/1990;

Visto l'art. 54 del TUELL di cui al D.Lgs. 267/2000, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p.;

Vista la L. 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

ORDINA

Nel periodo compreso dalla data del presente provvedimento al 30 Settembre 2018 è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe previste dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da 25,00 a 500,00 euro

come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 in procedura prevista dalla L. 689/1981 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme specifiche di settore, fatta salva la comunicazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

DISPONE

L'invio del presente provvedimento a:

- Prefettura di Padova via pec
- Questura di Padova via pec
- Comando Stazione Carabinieri di Vigodarzere via pec
- Comando Polizia Locale UMB – sede - via pec
- Comando Polizia Stradale di Padova via pec
- Comando Corpo Forestale di Stato di Padova via pec
- Comando Vigili del Fuoco di Padova via pec

Al Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Si informa che avverso al presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o, in alternativa, al presidente della repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto.



IL SINDACO
On. Adolfo Zordan